

Penale Sent. Sez. 1 Num. 47680 Anno 2019

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udiienza: 03/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

avverso l'ordinanza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *E. Ceniccola, che ha chiesto*
l'accoglimento del ricorso -

RM
Q

-1-



IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza emessa in data 28 settembre 2018 ha respinto la domanda di tutela del credito ipotecario inciso da confisca relativa al bene oggetto della garanzia, proposta da Banca Intesa San Paolo spa.

1.1 In motivazione si rappresenta, in sintesi, che :

- il contratto di mutuo fondiario è intervenuto nel 2005 tra l'istituto bancario e L'Abbate Giuseppe, per un importo finanziato di euro 1.900.000,00;
- nel 2008 L'Abbate ha ceduto l'immobile ipotecato alla società TTT srl, con accollo della quota residua di 1.642.148,62 ;
- il sequestro preventivo è intervenuto in data 17 febbraio 2012, la confisca è divenuta irrevocabile in data 19 dicembre 2017.

2. Ciò posto, la Corte di Appello esclude la buona fede della banca erogante affermando che:

- a) la solvibilità dell'originario contraente L'Abbate Giuseppe non è stata apprezzata in modo corretto, in riferimento all'importo elevato della rata mensile da sostenere ed al fatto che l'incarico consulenziale del debitore era correlato ad un contratto avente durata triennale;
- b) la vendita del bene a distanza di appena tre anni appariva sospetta e non possono ritenersi adeguate le verifiche operate in merito alla società subentrante.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Banca Intesa San Paolo spa.

3.1 Al primo e unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si evidenzia che le argomentazioni espresse nella decisione impugnata si dirigono esclusivamente al profilo della buona fede, lì dove il primo punto da verificare, a fini di ammissione del credito al pagamento, è quella della strumentalità - o meno - del credito alla attività illecita posta in essere dal soggetto destinatario della statuizione di confisca.

Nel caso in esame vi è alterità soggettiva tra la persona che ha contratto il mutuo (L'Abbate Giuseppe) e il soggetto destinatario della confisca (Lusi Luigi).

Andava pertanto verificato se all'atto della contrattazione - intervenuta nel 2005 - vi fosse o meno una attività illecita in corso da parte del destinatario del mutuo, L'Abbate Giuseppe, aspetto che è stato escluso nel giudizio di cognizione che ha condotto alla confisca. Nessuna pendenza giudiziaria vi era a carico del L'Abbate Giuseppe.

RT
A

Peraltro, si evidenzia che rispetto al contraente l'istruttoria svolta dall'istituto era stata accurata e non erano emersi sospetti di sorta. Il reddito di tale soggetto era tale da consentire il pagamento dei ratei ed il fatto che il contratto di prestazione intellettuale fosse a termine non poteva rappresentare una condizione ostativa.

Si rappresenta, inoltre, che l'accollo del 2008 non poteva essere considerato liberatorio dell'originario creditore e per tale ragione non erano necessarie verifiche particolari sulla società TTT, nè la Banca poteva opporsi alla vendita.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

4.1 L'analisi dei contenuti testuali dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 - disposizione pacificamente applicabile anche alle ipotesi di confisca estesa emessa in sede penale ai sensi dell'art.12 sexies l.356/1992 - e la considerazione della complessiva finalità perseguita dal legislatore sul tema della tutela della posizione creditoria - incisa dalla confisca - ha portato questa Corte di legittimità - in numerosi arresti - ad affermare che la prova, anche in via logica, della strumentalità del credito all'attività illecita (o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego) deve essere non solo ravvisata in concreto dal giudice ma introdotta nei suoi elementi fattuali dall'accusa, posto che rappresenta il presupposto giuridico del diniego di tutela nei confronti del terzo (v. Sez. Un. n. 29847 del 2018 ove si rappresenta che la prescrizione della mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita è funzionale all'esigenza di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse a quella attività).

4.2 Solo in caso di accertata strumentalità del credito all'attività illecita il terzo è - infatti - gravato dall'onere dimostrativo della condizione di buona fede, ossia della ignoranza scusabile delle situazioni di fatto che determinavano la oggettiva strumentalità.

Da ciò deriva la necessità di realizzare la verifica della posizione creditoria incisa dalla confisca secondo una «duplice fase» logica e giuridica, ed in assenza di accertamento della prima condizione (rappresentata dalla effettiva strumentalità della erogazione del credito alla attività illecita) non è consentito apprezzare la seconda (verifica della buona fede o dell'affidamento incolpevole), atteso che il credito che *non* risulti strumentale alla attività illecita è sempre tutelabile, lì dove ricorrano le ulteriori condizioni di legge (data certa anteriore al sequestro e assenza di altri beni del proposto su cui realizzare la pretesa, salva la esistenza di cause legittime di prelazione sui beni sequestrati).

Tale assetto può dirsi ormai consolidato, derivando da orientamento costante (v. Sez. VI n. 55715 del 22.11.2017, rv 272232; Sez. I n. 39148 del 13.4.2017, rv

R7
A

271190; Sez. VI n. 25505 del 2.3.2017, rv 270028) ed impone l'adozione - in sede di merito - di uno standard argomentativo che eviti semplificazioni del punto o che finisca con esprimere presunzioni semplici non basate su massime di esperienza generalmente condivise.

4.3 Va in particolare evidenziato che appare possibile ricorrere - sul punto della strumentalità del credito - alla prova logica lì dove vi sia coincidenza temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità del destinatario e la erogazione del finanziamento, come di recente precisato da Sez. VI n. 14143 del 6.2.2019 (rv 275533), con affermazione condivisa dal Collegio, secondo cui in tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, *la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale*, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite.

Tale condivisibile conclusione conferma, tuttavia, che ad essere 'centrale' in punto di apprezzamento del presupposto della strumentalità è il momento della erogazione del credito e non le vicende posteriori, salvo che intervenga un accollo liberatorio (essendovi in tal caso una novazione rilevante dei termini originari del contratto di mutuo).

4.4 Tale assetto interpretativo della disposizione regolatrice non pare rispettato nel percorso argomentativo seguito nella decisione impugnata.

Ed invero la verifica operata dalla Corte di Appello di Roma si incentra in via diretta ed esclusiva sul tema della 'buona fede' della banca, senza identificare e dimostrare la *precondizione* della strumentalità del credito nel momento della sua erogazione, dunque nel 2005.

Quanto al tema dell'accollo del debito, qui verificatosi nel 2008, va peraltro ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità in precedenti arresti (v. Sez. I n. 33083 del 2016) ove si è precisato che in caso di erogazione di un mutuo garantito da ipoteca iscritta su bene successivamente oggetto di confisca di prevenzione, le verifiche di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 vanno estese alle modalità contrattuali di accollo del mutuo *solo nell'ipotesi in cui dette modalità abbiano comportato la liberazione del debitore originario (accollo liberatorio) mentre in caso di accollo cumulativo la verifica della posizione del creditore resta ancorata alla fase della originaria pattuizione, sia pure intervenuta con persona fisica o giuridica diversa rispetto a quella nei cui confronti è stata disposta la confisca.*

R17
R

E' pertanto evidente che la verifica del presupposto della strumentalità resta ancorata al momento della pattuizione originaria, salvo il caso di accollo totalmente liberatorio, con adesione della Banca alla successione in via esclusiva del debitore.

La Corte di Appello di Roma non affronta in modo espresso tale aspetto in riferimento a quanto accaduto nel 2008 e pertanto non si comprende - dall'esame del provvedimento impugnato - in che termini concreti si sia realizzato l'accollo del debito .

La verifica del rapporto tra Banca Intesa San Paolo e la società TTT srl è infatti rilevante nella sola ipotesi di accollo liberatorio, come si è detto in precedenza.

4.5 Secondo quanto sinora affermato va pertanto disposto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annula l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso il 3 luglio 2019